

Legge
di applicazione della legge federale sulla
protezione degli animali
 (del 10 febbraio 1987)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 21 maggio 1986 n. 3050 del Consiglio di Stato,

decreta:

CAPITOLO I
Principio

Scopo

Art. 1 Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia.

CAPITOLO II
Organizzazione e competenze

Organi

a) Dipartimento

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.

²Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

b) Ufficio del veterinario cantonale¹

Art. 3² L'Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.

c) Commissione di sorveglianza

Art. 4 Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza, quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le competenze nel regolamento.

d) Municipi

Art. 5 ¹Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.

²I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.³

³Preavvisano le domande d'autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci, velenosi o comunque pericolosi.

⁴I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.

Collaborazione

Art. 6 Nell'esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:

a. delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni stabilite dal regolamento;

¹ Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

² Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

³ Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.

- b. degli agenti della polizia comunale o cantonale;
- c. dei veterinari e degli ispettori delle carni;
- d. degli ispettori del bestiame;
- e. dei funzionari dell'Ufficio caccia e pesca.

CAPITOLO III Disposizioni varie

Interventi

Art. 7 ¹Gli organi incaricati dell'applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno diritto all'ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.

²Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l'importo della pena pecuniaria, l'eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.

Ricorsi

Art. 8⁴ ¹Contro le decisioni dei Municipi, dell'Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁵

Legittimazione

Art. 9 ¹Può ricorrere ai sensi dell'art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.

²Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della protezione degli animali.

Tasse

Art. 10 ¹I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.

²Nel determinare l'ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della complessità e importanza della pratica.

Disposizioni penali

Art. 11 ¹I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.

²Ogni altra infrazione alla Legge o all'Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.⁶

Regolamenti

Art. 12 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.

CAPITOLO IV Approvazione ed entrata in vigore

Norme abrogative e entrata in vigore

Art. 13 ¹La legge sulla protezione degli animali del 26 novembre 1908 è abrogata.

²Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale⁷, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LFDA, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

⁴ Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedente modifica: BU 1997, 216 e 287.

⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

⁶ Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.

⁷ Approvazione federale: 9 aprile 1987.

³Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.⁸

Pubblicata nel BU **1987**, 269.

⁸ Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.